

TOSCANA - COMUNE DI PISTOIA
Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, Allegato A (artt. 62-74)

Articolo 62 (Disposizioni generali)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, senza scopo di lucro, che da Enti pubblici.
 2. La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:
 - a) dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.
 - b) dall'AUSL sulla base degli aspetti igienico-sanitari, e veterinari.
 3. L'ubicazione dei cimiteri di animali non previsti dal Piano di Settore cimiteriale deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex lege R.D. 1265/1934.
 4. I Cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati anche in aderenza con le strutture Cimiteriali comunali e/o private. Tali strutture, sono ubicate in deroga alla vigente normativa sulle distanze cimiteriali, di cui art. 338 del T.U. ll. ss R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., in seguito a specifico parere richiesto e rilasciato dalla competente AUSL..
 5. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito l'interramento delle spoglie animali o delle ceneri ovvero la dispersione di quest'ultime ma non la tumulazione.
 6. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati e successivamente non destinate a interramento in cimiteri per animali d'affezione.
 7. Possono essere conferite alla struttura:
 - a) le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Pistoia,
 - b) le spoglie di animali deceduti a Pistoia di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune di Pistoia;
- Per il trasporto di spoglie animali è richiesta certificazione medica veterinaria solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
8. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie per l'interramento sono di norma non oltre cm 150 di lunghezza e non oltre Kg 100 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso l'autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL; a tal riguardo si rimanda al successivo Articolo 63 - .
 9. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 6.
 10. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal Regolamento Comunale di tutela degli animali e di Polizia Veterinaria; gli animali non potranno comunque essere lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione.
 11. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo parametri stabiliti dal



Comune, i seguenti servizi:

- a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b) confezionamento dei contenitori per le spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali;
- c) confezionamento dei contenitori resti ossei o ceneri;
- d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- e) seppellimento per interrimento di ceneri;
- f) dispersione in area apposita delle ceneri;
- g) autorizzazione alla eventuale apposizione dei cippi sulle fosse di sepoltura o cippi alla memoria;
- h) disseppellimento delle carcasse animali di cui ai precedenti punti d) ed e);
- i) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati (resti ossei);
- j) affitto, cessione in uso a tempo determinato, concessione a tempo determinato di area del cimitero per animali d'affezione, di dimensioni come previste al successivo Articolo 64 - , per la sola sepoltura delle spoglie animali e l'eventuale collocazione di cippo come successivamente disciplinato, per un periodo minimo di anni 5 o anni 10, secondo la taglia dell'animale da seppellire; tale titolo potrà essere rinnovato di ulteriori 5 anni se precisato sul contratto/convenzione e tale proroga potrà essere richiesta/applicata fino ad un massimo di tre volte (massimo di 3 proroghe). Al termine del periodo di sepoltura sottoscritto dall'Avente titolo, o Affittuario o Concessionario, si procederà al disseppellimento d'ufficio, con la raccolta e l'incenerimento dei resti ossei o resti mortali presso un impianto autorizzato e convenzionato (ovvero proprio impianto di incenerimento se esistente), con smaltimento delle ceneri come previsto dalla legge per tale rifiuto ovvero per interrimento indistinto in un campo apposito del Cimitero per animali, quando incenerite in proprio impianto.

12. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati deceduti a seguito di malattie infettive diffuse dagli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ed s.m.i.) ed al Regolamento comunale d'Igiene vigente.

Articolo 63 (Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate, sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come "animali di affezione o di compagnia", ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4) ed s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci ornamentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d'affezione, purché di peso non superiore a Kg. 100 e dimensione massima non superiore a mt. 1.50, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo, ovvero infettive di particolare rilevanza per gli animali.

2. Classificazione della taglia dell'animale d'affezione ai sensi e per le necessità di quanto normato nel presente Regolamento:



- a) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “piccolissima” quando il peso non sia superiore a Kg. 1,2;
- b) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 3;
- c) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “medio-piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 50;
- d) La spoglia animale è qualificata “grande” quando di peso superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.

3. In seguito ad istanza da prodursi al Comune, potranno essere sepolti anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli; la Giunta Comunale, acquisiti i pareri che saranno ritenuti necessari per tale particolare operazione di interramento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e condizioni del caso.

Articolo 64 (Modalità di sepoltura)

1. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito:

- a) l'interramento delle spoglie,
- b) l'interramento anche delle ceneri quando trattate in impianti di incenerimento autorizzati,
- c) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

2. La dispersione in natura delle ceneri di animali d'affezione potrà avvenire all'interno del territorio comunale di Pistoia solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura di cui all'Articolo 68 - ed assenso del proprietario dei terreni, purché avvenga in siti distanti sempre ed almeno mt. 100 da abitazioni, stalle, magazzini, opifici, impianti di allevamento bestiame, opifici, ecc. se isolati, ovvero dai centri abitati.

3. La dispersione può essere fatta anche in torrenti o fiumi, sempre che sia autorizzata ed avvenga in luoghi distanti almeno mt. 100 da fabbricati quando isolati ovvero dai centri abitati.

4. Le cassette o scatole contenenti le ceneri di animali di affezione possono essere conservate dal proprietario dell'animale nella propria abitazione.

Articolo 65 (Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere localizzato in modo che sia isolato dal centro abitato mediante una zona di rispetto libera da qualsiasi manufatto. Tale fascia ha dimensione minime di mt. 50 dal recinto perimetrale che delimita il cimitero per animali e massimo di m. 200; Nella fascia di rispetto vige vincolo di inedificabilità assoluto oltre che divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati.

2. I pozzi esistenti o realizzabili, se destinati al solo uso di irrigazione agricola, dovranno distare almeno mt. 30 dal cinto cimiteriale; si dovrà dimostrare, mediante idonea relazione idrogeologica, la non interferenza dell'impianto cimiteriale con tali pozzi.- Per la realizzazione



di nuovi pozzi per uso non potabile dovrà essere prevista idonea relazione idrogeologica che dimostri la non interferenza dei medesimi con l'impianto cimiteriale.

3. Quando tali impianti cimiteriali non fossero realizzati a ridosso di cimiteri per umani esistenti, le aree esterne al cinto cimiteriale, devono essere destinate ed organizzate, in parte a parcheggio ed in parte a verde pubblico a servizio del cimitero stesso. Queste aree sono a destinazione prevalente:

4. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato almeno dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) relazione idrogeologica della località, composizione chimico-fisica del terreno, profondità e direzione della falda, ecc.;

b) relazione tecnico-sanitaria che rechi:

1°. Descrizione della località, ubicazione, orografia, estensione dell'area, ecc.;

2°. Compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;

3°. Indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;

4°. Ubicazione ed organizzazione dei servizi (la dotazione minima di servizi igienici è, fino a mq. 3.000 di Su cimiteriale, nr. 1 servizio igienico per l'utenza, accessibile ai disabili, completo di antibagno ed inoltre devono essere previsti attigui locali ad uso ufficio e deposito attrezzi, questi ultimi di sup. netta minima complessiva di mq. 21);

5°. Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle Leggi D.M. 14/06/ n. 236 e del D.P.R. 24/07/1996 n. 503, nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura;

6°. Indicazione dell'ubicazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti, ai fini della tutela della zona di rispetto;

c) osservanza alla normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici come quello elettrico, ecc.,

d) parere igienico sanitario espresso dalla competente AUSL e del relativo Servizio Veterinario.

5. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro con un muro perimetrale o altra tipologia di recinzione, anche metallica, purché, se non opaca, per la maggior parte adeguatamente schermata da una cortina di verde (arbusti, alberature, rampicanti idonei). La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.

6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile corrente.

7. Nel caso in cui il Cimitero per animali venisse realizzato attiguo e confinante con un Cimitero comunale o privato, i servizi igienici per i fruitori ed i servizi per gli addetti, potranno essere realizzati in una struttura comune ai due impianti, ovvero potranno essere gli stessi purché dimensionati per l'ulteriore impiego e comunque come sarà meglio indicato dai competenti uffici comunali e dell'AUSL. Tra le due tipologie di cimitero deve essere realizzata una recinzione (recinzione interna quando contigui) di separazione con muretto o anche recinzione metallica, provvista di cancello. Tale recinzione dovrà avere altezza massima, dal piano di campagna posto a quota planimetrica più alta, di mt. 1,50.



8. Il terreno del cimitero avrà profili conformati in modo idoneo a favorire lo scolo delle acque pluviali e deve essere dotato di canali o cunette o caditoie e condotte o drenaggi, utili alla captazione dell'eccesso di acque meteoriche e quindi per il loro pronto smaltimento, realizzato in modo tale che non sia determinata un'eccessiva privazione dell'umidità dal terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie animali.

9. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica che dovrà al massimo della sua escursione stagionale essere posta a mt. 2,50 dal piano medio di campagna del cimitero.

10. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 1,50 o capace di essere reso tale, con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità al favorire la mineralizzazione delle spoglie.

11. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate anche con riporto di terreni estranei oppure per miscelazione del terreno esistente con sabbie ed inerti in composizione mista di idonea granulometria secondo le specifiche dettate da apposita indagine geologica (pedologica) dei terreni.

Articolo 66 (Procedure – Gestione)

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere specifica autorizzazione al Comune di Pistoia che verrà rilasciata sentiti i pareri dell'AUSL competente per territorio e del relativo servizio veterinario.

2. Il contratto di affidamento di gestione di un cimitero per animali di affezione anche se privato è soggetto a convenzione con il Comune che disciplina:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente Regolamento;
- b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;
- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i.;
- f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;
- g) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente e dal Piano di Settore cimiteriale vigente.
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi eventualmente affidati;



- i) inoltre prevederà le modalità d'informazione preventiva del Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
 - j) l'onere delle utenze;
 - k) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
3. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio e delle N.T.A. di PRG vigente.
4. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

Articolo 67 (Caratteristiche dei contenitori e delle fosse – Disseppellimento)

1. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile (come cartone o plastica biodegradabile) atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico che l'esalazioni moleste durante il trasporto, inoltre dovrà favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse; all'esterno dovrà essere:

a) posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento della carcassa; per gli animali provvisti di tatuaggio o microchip dovrà essere riportato anche il relativo numero.

2. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale devono essere raccolte in apposita scatola o cassetta in alluminio ovvero in legno (quest'ultima è la condizione unica nel caso sia richiesto l'interramento) di materiale resistente; all'esterno dovrà essere posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale per incisione riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento del contenitore delle ceneri.

3. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità di:

a) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.15/0.20 per animali di taglia "piccolissima" il cui interrimento avverrà dopo aver collocato la carcassa animale in un apposito sacchetto biodegradabile in carta, cartone o plastica;

b) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.50 per animali di taglia "piccola" ovvero per l'interramento di scatole, cassette o contenitori di ceneri;

c) mt 1.00 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 0.50 di larghezza e mt. 1.00 di lunghezza, per gli animali di taglia "medio-piccola";

d) mt. 1.50 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 1.00 di larghezza e mt. 1,50 di lunghezza, per gli animali di taglia "grande";

e) le dimensioni delle fosse per animali di taglia superiore saranno di dimensioni adeguate alle spoglie da interrare e comunque poste ad una profondità di almeno mt. 1.80 dal piano medio di campagna.

4. Dopo che vi sia stato depresso l'animale, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa/contenitore e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.



5. I passaggi tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa e tra fossa e bordi o vialetti distributivi.

6. Il disseppellimento delle spoglie è consentito:

a) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'interramento quando per animali di taglia "piccolissima", "piccola" e/o "medio-piccola";

b) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni dall'interramento quando per animali di taglia "grande" e/o "particolari" e/o "contenitori di ceneri";

7. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi.

8. I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con apposita Ordinanza del Sindaco sentito il parere consultivo della competente AUSL.

9. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e delle ossa; le ceneri saranno interrate o disperse in apposite zone del cimitero, avendo cura di non concentrare più di 10 Kg. di ceneri per fossa, ovvero potranno essere conferite come rifiuto al gestore della raccolta dei rifiuti in area comunale.

10. Per soddisfare le richieste di cittadini che non chiedono una sepoltura personalizzata ma semplicemente di liberarsi delle spoglie, il cimitero, per provvedere allo smaltimento, dovrà essere dotato di una "fossa comune" in cui interrare gli animali conferiti e/o dotarsi di una sistema di incenerimento conforme alle normative in materia

Articolo 68 (Trasporto delle spoglie)

1. Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione deve rispettare gli adempimenti e tutti gli altri aspetti sanitari previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento del Regolamento CE n° 1774/2002.

2. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario, che costituisca autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali qualora prevista dalle normative o regolamenti veterinari in vigore.

3. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 1 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.

Articolo 69 (Sistema di incenerimento)

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE; detto impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.12 del Regolamento CE 1774/2002 e rispettare le condizioni previste all'Allegato IV dello stesso come modificato dal Regolamento CE 808/03.

2. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.



3. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, con chiusura a tenuta, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

4. I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali.

5. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno di cimiteri per animali d'affezione. Inoltre le stesse possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza che ciò possa dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Articolo 70 (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 e s.m.i. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

Articolo 71 (Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche)

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

2. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso; si richiamano inoltre il Testo Unico n° 1265/34, il Regolamento Comunale di Igiene vigente ed il Regolamento Comunale di tutela degli animali approvato con delibera C.C. n° 50 del 26/04/05.

Articolo 72 (Tenuta del registro presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare apposito "registro", su supporto informatico in cui sono annotati tipo di animale e taglia, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, data di seppellimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione (anagrafe e gestione magazzino); tali annotazioni dovranno essere svolte sia su carta che in forma informatizzata dovrà essere vidimato preventivamente dal Servizio veterinario del A.S.L. ed essere conforme anche a quanto previsto Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso.

2. Il "registro" è tenuto nella portineria in copia, e negli uffici del Gestore del Cimitero. Su tale registro vanno annotati tutti gli ingressi, uscite e spostamenti dei resti animali. Tali dati dovranno essere almeno settimanalmente inseriti nell'archivio informatizzato ed al 31/01 di ogni anno dovrà essere stampata copia aggiornata del registro stesso contenente tutti i dati di archivio, movimentazioni, spostamenti, riduzioni, entrate-uscite dell'anno precedente. Tali copie saranno consegnate a:

- 1 copia al Comune,

- 1 copia a disposizione del Custode ed utenza del Cimitero.

3. Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.



4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, e l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero

5. Ogni fossa nei campi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione, tale targhetta avrà le dimensioni minime di cm. 50 x 35 quando fornita dalla Gestione cimiteriale sarà uguale per tutti i tipi di seppellimenti come da "Allegato B" del presente Regolamento.

6. A richiesta dei proprietari dell'animale sepolto potranno essere collocati cippi sostitutivi della "targhetta" di cui al comma precedente purché riportanti i dati necessari e di forma dimensione e materiale come da "Allegato B" del presente Regolamento.

7. L'organizzazione dei campi delle sepolture dovrà avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree dovranno essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili. L'accessibilità dovrà essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale, percorsi principali e zone ombrose di riposo e sosta).

Articolo 73 (Soppressione del cimitero)

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "piccolissima", "piccola" o "medio-piccola" taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "grossa" taglia.

2. Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

Articolo 74 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'A.USL territorialmente competente.

